

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile nominare una Srl amministratore di una Snc

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tema della liceità della **nomina di una società di capitali ad amministratore di un'altra società** (di capitali o di persone) è da lungo tempo **molto dibattuto** ma, anche in ragione di alcune importanti **Massime notarili** – *in primis*, la **n. 100** del **Consiglio del Notariato di Milano**, e l'**Orientamento n. 17** del **Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato** – può oggi dirsi essere definitivamente licenziato nel nostro ordinamento.

D'altronde, che questa sia una circostanza ammessa lo si ricava dalla regolamentazione di altre entità legali pure aventi **piena legittimazione** nel nostro sistema, come è il caso del Gruppo Europeo di Interesse Economico, e della **Società Europea**.

Il vero punto perciò, oggi, è forse non tanto rappresentato dal nodo dell'ammissibilità o meno nel nostro ordinamento di questa fattispecie, quanto dalla sua **disciplina**.

La citata Massima n. 100 del Notariato di Milano aveva dato indicazioni piuttosto precise laddove precisava che ogni **amministratore persona giuridica** deve **designare**, per l'esercizio della **funzione di amministratore**, un rappresentante **persona fisica** appartenente alla sua organizzazione, la quale assume gli **obblighi** e le **responsabilità** civili e penali che sono tipicamente previste **a carico degli amministratori** persone fisiche, ferma restando la **solidale responsabilità** della **persona giuridica** amministratore.

Inoltre, quanto alla **pubblicità legale** al registro imprese, veniva richiesto che essa fosse riferita non solo alle generalità della **persona giuridica** amministratore, bensì anche a quelle della **persona fisica** designata.

In questo contesto, è intervenuta nel 2020 un'interessante **pronuncia del Giudice del registro** presso il **Tribunale di Roma** (1° giugno 2020) la quale affronta il caso della **nomina ad amministratore** di una **società in nome collettivo** di una società a responsabilità limitata, e in stretta connessione quello della **modifica della persona designata** e della pubblicità legale di

tale fatto.

In primo luogo, la pronuncia implicitamente avalla la **legittimità della nomina** ad amministratore di una Snc di una Srl, sempre passando attraverso la **designazione della persona fisica** facente funzioni operative che, nel caso di specie, corrispondeva all'**amministratore unico della Srl** amministratrice.

Il secondo passaggio interessante riguarda invece l'intervenuta **variazione dell'amministratore unico** di detta Srl; ovvero, a seguito delle dimissioni dalla carica di tale persona e la nomina di un nuovo amministratore, la società riteneva che **il subentro** di questi anche nella posizione della persona designata dalla Srl amministratrice a svolgere le **funzioni di amministratore della Snc** rappresentasse una sorta di **diretto automatismo**.

Non è così invece secondo il Giudice del registro delle imprese di Roma, per il quale la **designazione di una persona fisica** della propria organizzazione, potenzialmente anche **diversa dal legale rappresentante** della stessa, a fungere da facente le funzioni di amministratore della società amministrata (la Snc) costituisce un "**atto gestorio della persona giuridica amministratore**", così che la **sostituzione** dell'amministratore/legale rappresentante della Srl **non vale ad autorizzare de plano** l'immediata sostituzione anche della persona fisica designata presso la Snc amministrata.

La pronuncia è come detto interessante ma, come osservato in dottrina, occorre forse **distinguere il duplice piano**, ovvero:

- da una parte, **se vi è stata designazione** di una persona fisica facente le funzioni gestorie della società amministrata, ed a maggior ragione ove questa non è neppure parte dell'organo amministrativo della Srl amministratore, ben potrebbe avversi la **prosecuzione del suo incarico**, come correttamente disposto dal Giudice del registro di Roma nel caso di specie;
- se, invece, si avesse un caso in cui tale **persona non è stata espressamente designata**, sicché essa coincide di fatto con l'organo amministrativo della Srl amministratore (come potrebbe essere il caso della Srl con amministratore unico), allora in caso di **modifica nella composizione** dell'organo amministrativo della Srl amministratore è difficile pensare che la funzione operativa di amministratore della Snc possa perpetrarsi in capo ad una persona (l'ex amministratore) **non più organica a detta entità**, e ciò solo per un mero **difetto di pubblicità legale**, il quale potrà invece produrre effetti sugli atti che *medio tempore* dovessero essere stati compiuti dalla persona fisica.